I RAPPRESENTANTI DI LISTA - Designazione

Chi può designare i rappresentanti di lista?

I **delegati delle liste** dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Quando possono essere presentate le designazioni?

Le designazioni possono essere presentate **entro il giovedì che precede l'elezione**, anche mediante **posta elettronica certificata**, **alla segreteria del comune.** La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

- I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il **rappresentante di lista designato**, oltre ad avere un **documento di riconoscimento**, **deve essere elettore del comune**: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

Come deve essere fatta la designazione?

La designazione deve essere fatta **per iscritto** e la **firma dei delegati deve essere autenticata** da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990*.

I **pubblici ufficiali** possono esercitare la funzione di autenticare le firme **esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio** di cui sono titolari.

*"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

VADEMECUM RAPPRESENTANTI DI LISTA

ITALIAVIVA renew europe.

Le **modalità di autenticazione** sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- · l'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione** e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- · il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

È da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione **valga anche per l'eventuale turno di ballottaggio**, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990; art. 25, primo comma, D.P.R. n. 361/1957).

Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- 1. hanno **diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali** sedendo al tavolo del seggio o in prossimità:
- 2. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- 3. possono apporre la loro firma:
- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono <u>autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con</u> il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065. (Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

COME SI VOTA?

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. È valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti

Si può votare **un solo candidato alla carica di Sindaco**. Per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è **consentito il voto disgiunto**, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

E possibile votare in diversi modi:

- 1. tracciando un segno sul rettangolo in cui é scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.
- **2.** tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.
- **3.** tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È **possibile esprimere due voti di preferenza** per candidati della lista votata, purchè di **genere diverso** tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno.

È vietato indicare la preferenza con un numero.

Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti é collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. Non é possibile votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Si possono esprimere due voti di preferenza per candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto purchè di genere diverso tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno votato.

E vietato indicare la preferenza con un numero.

Nei Comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il **principio fondamentale** stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della **salvaguardia della validità del voto** (c.d. "*favor voti*").

Ciò significa che la **validità dei voti** di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere **ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore** (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- 1. mere anomalie del tratto;
- 2. i **segni superflui o eccedenti** o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto:
- 3. **erronee indicazioni del nome del candidato** che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- 4. le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti;
- 5. **l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi** a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

In allegato esemplificazioni di modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sotto i 15 mila abitanti e e sopra i 15 mila.

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sotto i 15 mila abitanti

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

NOME COGNOME
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

\otimes	NOME POGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	CARDIDATO ALLA CARICA DI SRIDACO
(2)	NOME E COGNOME
\cup	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

(1)	NOME P COGNOME
<u> </u>	ANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
(2)	NOME E COGNOME
	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
<u></u>	ANDIDATO ALLA CARICA DI SIND

L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista n. 1 collegata (art. 6, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5,000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

\otimes	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	TIZIO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

\bigotimes_{i}	NOME E COGNOME ANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
(2)	NOME E COGNOME
	ANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

8	NOME SEOGNOME
	TIZIO
2	NOME E COGNOME

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5,000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

\bigotimes	NOMÈ E O GNOME ANDIDATO MLA CARICA DI SINDACO
	TIZIO
<u>~~~~</u>	NOME E COGNOME

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME COGNOME
	TIZIO
(2)	NOME COGNOME
٧	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO
2 CANDIDATO AKA BARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla per l'impossibilità, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di esprimere il c.d. voto disgiunto, cioè per un candidato a sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata (art. 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI





TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1) _{CANE}	NOME E COGNOME HIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2 CANE	NOME E COGNOME HIDATO ALLA CARICA DI SINDACO TIZIO



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R n. 132/1993; art. 71, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI



CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e alla lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI





TIZIO è candidato della lista n. 2. Il voto è valido per il candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e per la lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per TIZIO (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, quartc comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 71, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI



TIZIO e CAIO sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO. E' nulla la preferenza per CAIO (art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sopra i 15 mila abitanti



Il voto va alla lista n.1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 72, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).


DIME ESCOSNOME IDATO ALL CORGO DI SINGACO



Il voto va solo al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).



E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).



E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l'elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).



Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO
MEVIA
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri, di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO
CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI



TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME EXIGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


La scheda, relativa al turno di ballottaggio in qualsiasi comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, è nulla perchè, fermo restando che nel turno di ballottaggio stesso la competizione è tra i due candidati alla carica di sindaco che nel primo turno hanno conseguito, in parità fra di essi, il maggior numero di voti, i due segni di voto tracciati rendono non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993; art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).




TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).




TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).



CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, alla lista n. 2 e al candidato consigliere CAIO della stessa lista n. 2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).



CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDADO		
1		
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		
\otimes	3 CAIO	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3; il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, quarto periodo, decreto legislativo n. 267/2000).



CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).



CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

NOME E CO		
TIZIOMEVIA		
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		
2	3	

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E CO CAMBIDATO ALLA CA	
TIZIO CAIO	
NOME E CO CAMBIDATO ALLA CA	
2	(3)

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n.1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E CO	
	
NOME E COGNOME CAMIDIDATO ALLA CARICA DI SHORICO	
2	3


Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E CO	
1	
NOME E CO	
2	3

La scheda è nulla perchè la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 69 del T.U. n. 570/1960).



TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).



La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di sindaco, l'apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 72, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).